

# **Insegnanti part-time scuola infanzia assunti a tempo indeterminato**

## **Indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria**

### **Modifica alla determinazione n. 108 del 02/09/2014**

### **Determinazione n. 111 del 09/11/2017**

**Art. 25, comma 16, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole per l'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale. Modifica alla determinazione n.108 di data 2 settembre 2014**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 128/A2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 111 DI DATA 09 Novembre 2017

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO:

Art. 25, comma 16, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole per l'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale. Modifica alla determinazione n.108 di data 2 settembre 2014

RIFERIMENTO : 2017-S166-00159

Pag 1 di 4

LA DIRIGENTE

- vista la determinazione del dirigente del Servizio personale della scuola e attività contabili n. 108 di data 2 settembre 2014, avente ad oggetto "Art. 25, comma 16, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale: indicazioni per l'applicazione delle variazioni in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante delle scuole per l'infanzia provinciali assunto a tempo indeterminato a tempo parziale";

- visto l'Accordo di modifica del CCPL relativo al personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale sottoscritto dalle parti in data 10 ottobre 2017 ed in particolare l'art. 4

del predetto Accordo con il quale è stato modificato il comma 16 dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL, riguardante la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale la facoltà di richiedere da parte dell'Amministrazione una variazione in aumento in corso d'anno scolastico della consistenza lavorativa fino a tempo pieno;

- rilevato come le parti abbiano convenuto nel citato Accordo che la possibilità di variare a richiesta l'orario riguarda necessità di copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a trenta giorni, anziché tre mesi come precedentemente previsto, e vale fino al permanere della necessità e comunque non

oltre la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento;

- rilevato che le condizioni e modalità di variazione in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, di cui all'allegato A della sopraccitata determina n. 108

devono essere riviste alla luce della modifica del CCPL di cui al precedente alinea e che null'altro vi è da modificare;

tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. di approvare, in applicazione dell'art. 25, comma 16, del vigente CCPL del personale del comparto Ata e assistenti educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, insegnanti della formazione professionale, così come da ultimo modificato con accordo siglato in data 10 ottobre 2017, le condizioni e modalità di variazione in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, di cui all'allegato A)

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sostituisce i criteri le condizioni e modalità di variazione in aumento in corso di anno scolastico della consistenza oraria del contratto del personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, approvati con determinazione del Dirigente del Servizio personale della scuola e attività contabili n. 108

del 2 settembre 2014;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Internet sul sito [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it);

**RIFERIMENTO : 2017-S166-00159**

Pag 2 di 4

4. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente della struttura competente in materia di scuola dell'infanzia nonché ai Circoli di coordinamento delle scuole provinciali per l'infanzia.

**RIFERIMENTO : 2017-S166-00159**

Pag 3 di 4 AD

001 ALLEGATO A)

Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Livia Ferrario **RIFERIMENTO : 2017-S166-00159**

Pag 4 di 4

**ALLEGATO CRITERI E MODALITÀ'**

**CRITERI E MODALITÀ PER LE VARIAZIONI IN AUMENTO IN CORSO DI ANNO SCOLASTICO DELLA CONSISTENZA ORARIA DEL CONTRATTO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA PROVINCIALI RECLUTATO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE.**

1. Al personale insegnante delle scuole dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale possono essere richieste, in esito alla previsione dell'art. 25, comma 16, del vigente CCPL e dell'art. 5 del contratto individuale di lavoro sottoscritto all'atto del reclutamento, variazioni in aumento in corso d'anno della consistenza lavorativa del contratto a tempo parziale fino a tempo pieno. La richiesta dell'Amministrazione risponde a necessità di copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a trenta giorni e vale fino al permanere della necessità con conseguente ripristino, al venir meno della necessità e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento, della consistenza oraria originaria del contratto individuale.

2. La possibilità opera a richiesta dell'Amministrazione ed è subordinata al consenso espresso in forma scritta dell'insegnante. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia fornirà indicazioni ai coordinatori pedagogici dei circoli di coordinamento delle scuole dell'infanzia circa le modalità per l'individuazione degli spezzoni attribuibili e per l'acquisizione del consenso da parte dell'insegnante destinatario della proposta di variazione oraria.

3. Gli spezzoni orari attribuibili hanno durata non inferiore a trenta giorni e riguardano, in via generale, tutte le necessità di copertura di fabbisogni che si generano nella singola scuola dell'infanzia di assegnazione del

dipendente a partire dal 2 settembre. La proposta di variazione di orario è diretta preliminarmente al personale reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, valutata la compatibilità organizzativa della proposta. Solo successivamente, nel caso di mancato consenso del predetto personale, il fabbisogno è coperto da personale a tempo determinato. Qualora il fabbisogno, anche di durata non inferiore ai trenta giorni, sia riferito ad un posto di insegnante supplementare, se vi sono nella stessa sede scolastica insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, anche a tempo determinato, lo spezzone dovrà essere offerto con precedenza a tale personale.

4. Qualora vi siano, nella stessa sede scolastica, due o più insegnanti reclutati a tempo indeterminato a tempo parziale la proposta dell'Amministrazione di variazione oraria avrà riguardo all'ordine di posizione degli insegnanti nella graduatoria di reclutamento (graduatoria del concorso riservato per titoli ed esame-colloquio per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 di data 18 agosto 2006).

5. In ogni caso il coordinatore pedagogico del circolo di riferimento dovrà preliminarmente verificare la compatibilità dello spezzone orario da attribuire con l'orario di servizio dell'insegnante eventualmente individuato.